



BBMDR

BARDAZZI - BONANNI - MAZZONI - DANERI - RENNA

Via A. Simintendi, 29 – PRATO – Tel. 0574/22809-25068 – Fax 21647

studiolegale@bbmdr.it – info@pec.bbmdr.it

www.bbmdr.it

TRIBUNALE DI FIRENZE

(Sezione Lavoro)

(R.G. n. 1944/2023 – Giudice Dott.ssa Stefania Carlucci – udienza 14.03.2024)

Memoria difensiva di costituzione e risposta ex art. 416 c.p.c. nell'interesse di

Endomos Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Alberto Nannoni, con sede legale in Firenze, Via Della Torretta, 16 (50137 – FI), c.f. e p.iva 06497050481, (in seguito, brevemente, anche solo “Endomos”), rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Daneri (c.f. DNRMRZ75S14D612L) del Foro di Prato – il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo P.E.C. mauriziodaneri@pec.avvocati.prato.it – ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, Via A. Simintendi n. 29, giusta procura alle liti rilasciata ed allegata in via telematica in calce al presente atto

- resistente -

contro

Giannelli Roberto (C.F. GNN RRT 63T14 D612C), sia in proprio che, come si legge in atti, in qualità di Trustee, beneficiario e disponente del Trust Giannelli Roberto, in seguito, brevemente, anche solo il “Ricorrente” o il “Lavoratore”, rappresentato e difeso dagli Avvocati Elisa Bennati e Francesca Mazzone del Foro di Modena

- ricorrente –

e nei confronti di

Servizi Integrati Toscani Soc. Coop. Consortile, p.iva 06036670484 (in seguito, brevemente, anche solo “SIT”).

- resistente -

Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, notificati all’odierna comparsa, il sig. Giannelli Roberto, sia in proprio che in qualità di Trustee, beneficiario e disponente del Trust Giannelli Roberto, ricorreva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni (**doc. 1**):

“- in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in quanto la sospensione dello svolgimento dell’attività lavorativa è stata comunicata all’odierno ricorrente a mezzo Posta elettronica certificata, il cui dominio e domicilio elettivo appartengono, tuttavia, solo all’Ente Trust GIANNELLI ROBERTO e non anche al dominio del lavoratore persona fisica; - nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l’illegittimità della sospensione lavorativa comminata dal Responsabile facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l’ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS ai danni del Dipendente Roberto Giannelli agente (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO) stante la violazione dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021 come convertito con Legge n. 76/2021 e della Legge n. 122/2021, e dunque, la sua nullità per vizio di forma, contenuto e procedura de facto de jure illegittima e illegale; segue. - nel merito, in via principale: condannare il Datore di Lavoro: Responsabile facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l’ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS al risarcimento dei danni subiti dal Roberto Giannelli in conseguenza dell’illegittimità sospensione lavorativa comminata ai Suoi danni, sia di natura patrimoniale sia di diversa natura, che si quantificano in 1.000.000,00 (unmilione, zero zero) EUR uguale importo in euro, o di quell’altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, e/o in subordine da determinarsi in via equitativa.”.

Il sig. Giannelli, con un atto obiettivamente inintelligibile e di contenuto per certi versi davvero oscuro, ha adito l’instestato Tribunale lamentando, in primo luogo, la nullità e/o illegittimità del provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa comunicato dalla società datrice di lavoro Endomos in data 13.10.2021, in quanto, a suo dire, perfezionato con nota inviata all’indirizzo PEC “rg.giannelli@postacert.it” il cui dominio e domicilio apparterrebbero solo all’Ente Trust Giannelli Roberto e non anche al Ricorrente persona fisica.

In secondo luogo, il Ricorrente ha eccepito l’illegittimità del suddetto provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa, sostenendo come Endomos non avesse rispettato la procedura prevista all’art. 4 del D.L. n. 44/2021, conv. con L. 76/2021.

Il Ricorrente ha poi avanzato richiesta di risarcimento danni, quantificati, in modo del tutto abnorme e senza alcun criterio oggettivo e logico-giuridico, nell’importo di ben € 1.000.000,00, oltre interessi.

*

Con il presente atto, si costituisce in giudizio la società **Endomos Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione** per contestare tutto quanto *ex adverso* dedotto, prodotto e richiesto, osservando quanto segue.

IN FATTO

In via preliminare, come verrà meglio precisato *infra*, si rileva come il ricorso avversario risulti del tutto incomprensibile, al punto tale da non consentire la corretta individuazione delle parti (ed in particolare della persona dell'attore, che parrebbe agire sia in proprio "*come ricorrente e prestatore di opera in veste di Dipendente*", sia come Trustee del Trust Giannelli Roberto), del petitum e della causa petendi, in palese violazione dei principi di cui all'art. 24 della Costituzione, oltre che dell'art. 414 c.p.c.

In proposito, preme rilevare come la lettura della ricostruzione dei fatti svolta *ex adverso*, qui espressamente contestata, sia di evidente, difficile comprensione, in quanto il Ricorrente, oltre ad utilizzare una terminologia del tutto ambigua, non chiarisce, né contestualizza correttamente l'intervenuta estrinsecazione del rapporto lavorativo.

E' dunque interesse dell'esponente cercare di ristabilire (per quanto possibile) chiarezza nella presente vicenda.

Endomos Società Cooperativa Onlus, oggi in liquidazione volontaria, è una società che si occupava della gestione, in regime di appalto per il tramite della società Consortile Servizi Integrati Toscana, di servizi di assistenza alla persona, servizi infermieristici e socio-assistenziali, all'interno di RSA o comunque di strutture sociosanitarie (**doc. 2**).

Si precisa che la società Cooperativa Endomos fa parte della società consortile Servizi Integrati Toscani, la quale opera al fine di acquisire ordini e contratti nell'interesse delle cooperative associate tra cui, appunto, la stessa Endomos (**doc. 3**).

Il sig. Giannelli è stato assunto in data 16.04.2018 da Endomos, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (**doc. 4**), mansioni di animatore educatore e contratto a *part-time*, presso la struttura RSA "Botticelli", sita in Strada Chianti, Via Boschi n. 1, di proprietà della società committente La Villa s.p.a.; quest'ultima aveva appaltato l'esecuzione di alcuni servizi socio sanitari assistenziali al Consorzio SIT che, a propria volta, ne aveva affidata l'esecuzione ad Endomos, quale propria consorziata (**doc. 5**).

Il Ricorrente ha quindi svolto le proprie attività lavorative sempre alle dipendenze della sola Endomos, esercente attività in regime di appalto all'interno della suddetta RSA "Botticelli".

Il rapporto lavorativo con l'odierno Ricorrente si è svolto in modo sereno e proficuo fino al momento in cui è scoppiata la pandemia da Covid-19.

Come è noto, nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, si è assistito ad un proliferare di disposizioni normative volte al contrasto della diffusione della pandemia, che hanno interessato tutti gli aspetti della vita quotidiana, con ripercussioni anche nell'ambito lavorativo.

In particolare, per quel che rileva nel presente procedimento, con il Decreto Legge n. 44/2021 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale*” è stato previsto all’art. 4-bis¹ l’obbligo di vaccinazione per i soggetti esercenti attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali (come appunto le RSA) a far data dal 10.10.2021 e fino al 31.12.2021 (obbligo poi prorogato, in applicazione del D.L. 122/2021, fino al 01.11.2022).

A fronte di tale disposizione, i responsabili delle strutture sanitarie (incluse le strutture semiresidenziali e quelle che, a qualsiasi titolo, ospitavano persone in situazione di fragilità), insieme ai datori di lavoro, erano tenuti alla verifica del corretto adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei propri dipendenti, acquisendo tutte le informazioni necessarie secondo le modalità indicate anche con il decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9 comma 10 del D.L. n. 18/2020, che aveva introdotto l’obbligo del c.d. “*green pass*”.

In virtù, quindi, del combinato disposto di cui all’art. 4-bis e 4-ter² del D.L. 44/2021, i responsabili delle strutture sanitarie ed i datori di lavoro erano obbligati *ex lege* a richiedere ai propri dipendenti la documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale.

¹ Si riporta di seguito, per comodità espositiva, il testo della disposizione normativa in commento: art. 4-bis: “*Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie*”:

1. *Dal 10 ottobre 2021 e fino al ((1° novembre 2022)), l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.*

2. *Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

3. *I responsabili delle strutture di cui all’articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l’adempimento dell’obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.*

4. *Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.*

5. *La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.*

² Art. 4-ter comma 3: “*I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti*

Ebbene, nel rispetto della normativa vigente all'epoca dei fatti, sia la RSA Botticelli, sia la società Endomos hanno più volte invitato il Ricorrente ad esibire tale certificazione.

In particolare, come dedotto nello stesso Ricorso, in data 08.10.2021, la sig.ra Felicita Favelli (direttrice della RSA Botticelli), scriveva sul gruppo *whatsapp* denominato “*animatori Botticelli*”, composto anche dal sig. Giannelli e dalle sigg.re Ilaria Romanelli e Lucia Luchini (tutti dipendenti Endomos) quanto segue: “Si rammenta a tutti i lavoratori che ai sensi dell’art. 2 D.L. 122/2022 dal giorno 10 ottobre per poter accedere alla struttura sarà necessario essere in regola con quanto previsto in materia di vaccini anti Covid 19. Si invitano tutti i dipendenti a portare con sé idonea documentazione perché sia possibile il controllo.” (**doc. 6**); nello stesso scambio di messaggi allegato, la sig.ra Favelli precisava che tale disposizione si applicava a tutti gli operatori della RSA, senza distinzione alcuna.

Il Ricorrente, tuttavia, nei giorni successivi, non procedeva ad adeguarsi all’invito rivoltogli dalla parte datoriale, tanto che in data 11.10.2021, la responsabile di RSA Botticelli scriveva alle società odierne resistenti, Endomos e SIT, riferendo che il sig. Giannelli aveva omesso di esibire sul posto di lavoro il certificato di avvenuta vaccinazione (**doc. 7**).

Dopo aver più volte sollecitato invano il Ricorrente ad adeguarsi alla normativa vigente, la società Endomos si trovava quindi costretta a comunicargli, in data 13.10.2021, con corrispondenza trasmessa via PEC all’indirizzo “rg.giannelli@postecert.it”, la sospensione dall’attività lavorativa fino al 31.12.2021, in attesa di ricevere opportuna documentazione vaccinale, così come si evince dal testo di seguito riportato: “*Spett.le Roberto Giannelli, alla luce del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2022, n. 122. Misure urgenti per fronteggiare emergenza dsa COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale di cui all’Art. 2. Estensione dell’obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie, in attesa dell’esibizione da parte sua della documentazione attestante l’aver assolto tale obbligo, lei è sospeso dalla prestazione lavorativa presso la ns struttura fino al 31/12/2021. Restano intese tutte le disposizioni ivi contenute.*” (**doc. 8**).

giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 1° novembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell’articolo 4, comma 5.”

Si rileva sin d'ora che la suddetta comunicazione di sospensione dall'attività lavorativa non è mai stata contestata dal Ricorrente, il quale si è risolto a scrivere ad Endomos soltanto dopo tre mesi, riferendo di essere disponibile a rientrare in servizio non essendo (a suo dire) più necessaria l'esibizione della certificazione vaccinale c.d. "green pass".

Difatti con comunicazione del 02.01.2022, inviata sempre a mezzo della propria posta elettronica certificata "rg.giannelli@postecert.it" il Ricorrente scriveva ad Endomos quanto segue: "Spett.le ufficio risorse umane e Egregio Filippo Panti, in riferimento al rientro dopo le feste natalizie e di fine anno, Vi comunico di essere perfettamente a disposizione dell'azienda, per riprendere la mia attività lavorativa, dandosi che, dalle ultime determinazioni del governo, non risulta essere prorogato l'obbligo di green-pass per accesso al lavoro" (**doc. 9**).

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto e scritto in quell'occasione dal Ricorrente, in ragione del permanere dell'emergenza epidemiologica, in forza del D.L. n. 172/2021, il termine dell'obbligo vaccinale inizialmente fissato al 31.12.2021 era stato prorogato al 01.11.2022, con conseguente obbligatorietà per tutti gli operatori socio-sanitari di continuare ad esibire la relativa certificazione.

Ragion per cui, in data 07.01.2022, l'odierna resistente comunicava al sig. Giannelli, sempre al di lui indirizzo PEC, il permanere del suddetto obbligo vaccinale, specificando quanto segue: "Gent.mo sig. Giannelli, in riferimento alla normativa che ha imposto l'obbligo vaccinale agli operatori impiegati nelle RSA, Decreto Legge n. 111 del 06/08/2021 e successivo Decreto Legge n. 172 della Gazzetta Ufficiale del 26/11/2021, Lei ha l'obbligo di fornire documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione al fine di poter espletare la propria prestazione lavorativa. In mancanza di tale attestazione è ritenuto assente non retribuito con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le rendiamo noto inoltre che al momento del Suo rientro in servizio il rapporto di lavoro proseguirà con la società aggiudicataria dell'appalto della Rsa Botticelli subentrata dal 01/01/2022 con la quale Le chiediamo di metterci in contatto: Cooperativa Uzeta" (**doc. 10**).

Endomos, quindi, invitava ancora una volta il Ricorrente ad adeguarsi alla normativa vigente, specificando altresì che, a causa della disdetta comunicata nelle more dalla società committente La Villa s.p.a., il rapporto di lavoro sarebbe poi proseguito con la nuova società aggiudicataria, ovvero con la Cooperativa Uzeta (**doc. 11 e 12**).

Il Ricorrente, anche in questa occasione, decideva di non sottoporsi all'obbligo vaccinale e/o comunque di non esibire alcuna certificazione – che difatti non è mai pervenuta all'Azienda – preferendo, invece, rendere noto il proprio disappunto e contrarietà rispetto al nostro

ordinamento giuridico attraverso l'invio di una serie di comunicazioni, definite dallo stesso sig. Giannelli, come "diffide ad adempiere", del tutto incomprensibili ed oscure nel contenuto ed espressamente contestate, in quanto atti unilaterali privi di alcuna logica, valenza e rilevanza giuridica.

In particolare, si rileva come tali "diffide", inviate dal Ricorrente anche tramite la propria PEC "rg.giannelli@postecert.it" (cfr. da 6 a 11 di controparte) risultano avere come destinatari della varie rivendicazioni e richieste risarcitorie, oltre ad Endomos, anche:

- il sig. Giani Eugenio in funzione di Presidente della Regione Toscana;
- il sig. Morello Parchese Paolo in funzione di Direttore Generale presso Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro;
- il sig. Zingales Umberto in funzione di Segretario Generale presso la Corte Costituzionale.

Attesa la difficile comprensione delle suddette corrispondenze, così come la totale infondatezza ed inconsistenza delle richieste ivi formulate (tra cui la richiesta risarcitoria di € 1.000.000,00 indirizzata a tutti i soggetti destinatari delle "diffide") e del contenuto diffamatorio delle stesse, l'odierna resistente provvedeva, a mezzo del proprio legale di fiducia, con nota del 21.03.2022, inviata al sig. Giannelli e all'Avv. Elisa Bennati (qualificata nelle suddette "diffide" come "*testimone giureconsulto*"!) a censurare quanto sostenuto dal Ricorrente (**doc. 13**).

Tale intervento, a firma del sottoscritto difensore, rimaneva privo di alcun riscontro da parte del Ricorrente e/o dei suoi legali di fiducia.

Successivamente, il Ricorrente in data 02.11.2022, con nota a mezzo PEC inviata sempre dall'indirizzo "rg.giannelli@postecert.it" (firmandosi come "Tst", ovvero Trustee) chiedeva alla società Endomos di poter riprendere il servizio stante il venire meno dell'obbligo del "*green pass*" a decorrere dal 2 novembre 2022 (**doc. 14**).

Sempre, in data 02.11.2022, Endomos, in riscontro alla suddetta comunicazione, invitava la Cooperativa Uzeta (società aggiudicataria dell'appalto con la RSA "Botticelli") ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per l'assunzione del sig. Giannelli Roberto alle proprie dipendenze, in forza dell'intercorso cambio di appalto, così come già comunicato sia al sig. Giannelli (con nota 07.01.2022), sia alla stessa Cooperativa Uzeta (con nota del 17.12.2021) (**doc. 15**).

Stante il passaggio alle dipendenze della Cooperativa Uzeta, il rapporto di lavoro con la Endomos cessava in data 02.11.2022, così come da comunicazione Unilav trasmessa il 03.11.2022 (**doc. 16**).

Dopo la cessazione del rapporto lavorativo, l'odierna esponente non ha più avuto alcuna notizia del Ricorrente fino alla notifica del presente ricorso.

IN DIRITTO

1. Nullità del ricorso per genericità ed indeterminazione del *petitum*, *causa petendi* e dei mezzi di prova richiesti.

In via preliminare e di rito, come già eccepito, occorre rilevare come l'atto introduttivo sia stato formulato in modo assolutamente indeterminato e confuso, al punto tale da non consentire la corretta delimitazione dell'oggetto e delle stesse parti e ciò in violazione del principio di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, oltre che in violazione dell'art. 414 c.p.c.

Il Ricorso è stato difatti formulato in modo palesemente generico, tanto che, dalla sua lettura complessiva, non è dato sapere con esattezza quale sia l'oggetto ed il fondamento della domanda, come invece prescritto dall'art. 414, comma 1, n. 3, c.p.c., a tacere del fatto che, tra i vari profili equivoci, non è dato comprendere perché il sig. Giannelli abbia deciso di agire nel presente giudizio in proprio ed in veste di Trustee del "TRUST GIANNELLI ROBERTO".

Il Ricorso risulta poi privo di alcun elemento di prova a suffragio della ricostruzione di controparte, con la conseguenza che, in mancanza di una precisa ed esaustiva esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, come richiesto dal disposto dell'art. 414, comma 1 n. 4), c.p.c., il Ricorso dovrà essere dichiarato affetto da nullità in quanto privo dei requisiti essenziali richiesti *ex lege*.

In particolare, con riferimento alla "*esposizione dei fatti*", si rileva come il sig. Giannelli abbia svolto in narrativa una ricostruzione assolutamente indeterminata, confusionaria e sconnessa.

Come sopra ripercorso, la disamina dei fatti svolta dal Ricorrente, oltre ad essere del tutto generica, risulta oltre modo intricata ed arricchita di documentazione del tutto superflua e strumentalizzata, a rendere ancora più incerto ed indeterminato l'oggetto del presente giudizio.

Il Ricorrente ha poi omesso qualsiasi indicazione degli "*elementi in diritto*" sui quali si fonderebbero le proprie pretese: nessun richiamo normativo e/o giurisprudenziale è stato operato, né per quanto riguarda la supposta violazione di diritti costituzionalmente garantiti che si assumono essere stati pretermessi o disattesi, né con riferimento alla violazione della procedura amministrativa di sospensione dall'attività lavorativa, né ancora con riferimento alla richiesta di risarcimento danni avanzata, che controparte si limita a quantificare in modo del tutto unilaterale ed esorbitante, senza specificare le distinte causali e le varie voci o titoli del presunto pregiudizio.

Analogamente – come si dirà meglio nei paragrafi successivi – controparte ha violato il disposto di cui al n. 5) dell'art. 414 c.p.c. in tema di "*indicazione specifica dei mezzi di prova*", in quanto le prove orali richieste *ex adverso* sono assolutamente indeterminate e generiche, al pari

dell'intero ricorso e dell'istanza di CTU che risulta assolutamente inammissibile, siccome palesemente esplorativa ed irrilevante.

In tema di nullità dell'atto introduttivo la Corte di Cassazione ha più volte precisato che *“nel rito del lavoro, qualora il ricorrente non provveda ad indicare ex art. 414 c.p.c., n. 4, nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, la conseguenza è la nullità del ricorso, che ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio”* (Cass. Civ., Sez. lav., del 14/02/2020, n. 3816; conformi, ex multis: Cass. Civ., Sez. lav., n. 19009 del 17/07/2018, Cass. Civ., Sez. lav., n. 7487 del 23/03/2020).

In ragione di quanto precede, si eccepisce la nullità del ricorso, stante l'assoluta genericità ed indeterminatezza, che costituisce, in ogni caso, indice inequivocabile della pretestuosità delle richieste avversarie.

*

2. In merito alla infondatezza della dedotta nullità della comunicazione di sospensione dell'attività lavorativa del 13.10.2021; alla nullità del Trust; all'assenza di legittimazione attiva del Ricorrente in qualità di Trustee.

Ferma l'eccezione di nullità che precede, da ritenersi assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, preme alla scrivente difesa rilevare la totale infondatezza di tutto quanto dedotto, eccepito e sostenuto dal Ricorrente.

A tal proposito, verranno analizzati di seguito i tre supposti profili di doglianza sollevati *ex adverso*.

Il primo di essi riguarda l'asserita nullità della comunicazione di sospensione dell'attività lavorativa del 13.10.2021 che, secondo la tesi avversaria, sarebbe stata inviata da Endomos all'indirizzo PEC “rg.giannelli@postacert.it” il cui dominio e domicilio apparterrebbero solo all'Ente “TRUST GIANNELLI ROBERTO” e non anche al Ricorrente persona fisica.

Sul punto è opportuno evidenziare come il Ricorrente abbia omesso qualsiasi indicazione degli elementi in diritto su cui si fonderebbe la propria eccezione, non indicando nel proprio atto alcun richiamo normativo e/o giurisprudenziale diretto a dimostrare la fondatezza della propria pretesa.

Il Ricorrente si è limitato ad affermare come fosse *“doveroso”* da parte del datore di lavoro *“inviare una formale notifica spedita per il mezzo del servizio Postale italiano al recapito del*

Dipendente Roberto Giannelli”, in quanto (a suo dire) l’indirizzo di posta elettronica certificata sarebbe riconducibile esclusivamente all’ente Trust (pag. 7 ricorso introduttivo).

Tale semplice affermazione dimostrerebbe, secondo l’assunto avversario, l’inefficacia della comunicazione e la improduttività degli effetti giuridici nei confronti del sig. Giannelli.

Niente di più forviante.

Sul punto, preme evidenziare che l’art. 4-ter del D.L. 44/2021 non prevedeva alcuna specifica modalità di comunicazione dell’ordine di sospensione dall’attività lavorativa, prescrivendo soltanto la forma scritta di detta comunicazione, così come si evince dal comma 3 che recita: **”In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato”**.

Si osserva, peraltro, come nemmeno in tema di procedimenti disciplinari, il Legislatore abbia previsto una specifica modalità di consegna dell’atto al lavoratore, essendo (anche) in tal caso richiesto soltanto la forma scritta della contestazione disciplinare e del successivo provvedimento.

In tal senso, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che **“L’art. 7 commi 2 e 5 della Legge n. 300/1970 impone la contestazione per iscritto dell’addebito quale presupposto necessario per l’adozione dei provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero, *ma non indica le modalità di consegna al lavoratore dell’atto scritto contenente la contestazione, né in particolare prevede che questo debba essere spedito a mezzo raccomandata o che la sua consegna debba essere documentata dalla firma di ricezione del destinatario.*”** (cfr. Cass. Civile, sez. lav. n. 3716/1988); nella predetta pronuncia la Suprema Corte afferma che assume rilevanza la prova della conoscenza del contenuto della comunicazione da parte del destinatario che può essere data con ogni mezzo.

Non crediamo occorra ricordarsi che, nel nostro ordinamento, vige il principio della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., ai sensi del quale ogni dichiarazione recettizia diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo di questa; di conseguenza, affinché tale presunzione trovi applicazione è necessario che vi sia una documentazione che precisi l’operazione compiuta, a prescindere da un eventuale rifiuto del destinatario di ricevere l’atto (cfr. Cass. Civile n. 26390/2008, Cass. Civile n. 7390/2013 e Cass. Civile n. 22717/2015).

La presunzione di conoscenza sopra richiamata si applica a tutte le dichiarazioni recettizie, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.

Pertanto, contrariamente a quanto *ex adverso* dedotto, la corrispondenza inviata da Endomos al Ricorrente con PEC del 13.10.2021 è perfettamente valida ed efficace in quanto, oltre a non essere richiesta *ex lege* una particolare modalità di comunicazione, la stessa ha correttamente raggiunto lo scopo essendo venuta a conoscenza da parte del destinatario.

Prova ne è il fatto che il Ricorrente, in data 02.01.2020, ha riscontrato la suddetta comunicazione di sospensione mediante l'invio ad Endomos – significativamente sempre a mezzo del medesimo indirizzo PEC “rg.giannelli@postacert.it” – di una nota con la quale comunicava di essere disponibile a riprendere la propria attività lavorativa (**doc. 9**).

Ad ulteriore prova della riconducibilità dell'indirizzo PEC “rg.giannelli@postacert.it” alla persona del sig. Giannelli (e non al Trust, sulla cui legittimità ed inesistenza verrà chiarito *infra*), anche in qualità di lavoratore dipendente – all'epoca – dell'odierna esponente, si rileva che:

- tutte le corrispondenze intercorse tra il Ricorrente e l'odierna resistente sono sempre avvenute a mezzo dei reciproci indirizzi di PEC (**doc. da 9 a 12**);
- nelle due c.d. “diffide” inviate in data 23.02.2022 ed in data 21.03.2022 dal Ricorrente alla Società, è lo stesso sig. Giannelli ad indicare il suddetto indirizzo PEC come a sé riconducibile ivi leggendosi che: “*il latore roberto giannelli, uomo naturale, vivo e nobile notifico: sotto la mia individuale responsabilità e in pieno onore vi consegno la suddetta Notifica di Cortesia: DIFFIDA ad ADEMPIERE, comprese annessioni e allegati totali (..) pagine: mezzo Posta Elettronica Certificata proveniente dal Domicilio Elettivo: rg.giannelli@postcert.it”* (cfr. doc. 7 e 9 controparte).

Pertanto l'affermazione avversaria per cui l'indirizzo PEC “rg.giannelli@postacert.it” sarebbe riconducibile unicamente all'Ente Trust Giannelli Roberto è del tutto infondata e smentita dai documenti allegati dallo stesso Ricorrente, in quanto tale indirizzo è sempre stato utilizzato, nell'ambito del rapporto di lavoro, per primo dallo stesso sig. Giannelli Roberto, che ha comunque avuto piena conoscenza della comunicazione del 13.10.2021, cosicché qualsiasi ipotesi di nullità e/o inefficacia risulterebbe comunque sanata.

Peraltro, trattandosi di comunicazione inviata a mezzo PEC, la prova dell'avvenuta consegna è certa, in quanto attestata dalle relative ricevute (di accettazione e consegna)³.

Ne consegue l'evidente infondatezza della domanda avversaria volta ad “*accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione ed il difetto di legittimazione passiva del Trust*”.

³ Sul punto, la Cassazione ha evidenziato, infatti, come il sistema di e-mail ordinaria non permetta di sapere quando il messaggio è stato effettivamente consegnato al destinatario, “*come nel caso di invio a mezzo PEC, con la quale si ottiene una ricevuta di avvenuta consegna, a partire dalla quale decorreranno i termini del procedimento disciplinare*”. (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 35922/2023).

Pur essendo ignoto ed incomprensibile il motivo – intrinsecamente contraddittorio – per cui controparte affermi il “*difetto di legittimazione passiva del Trust*”, salvo poi agire in giudizio anche in qualità di Trustee, preme rilevare ed eccepire sin d’ora la nullità del “TRUST GIANNELLI ROBERTO” e la relativa carenza di legittimazione attiva.

Difatti, il presunto Trust, creato ex adverso per scopi ignoti, risulta nullo, in quanto carente dei propri elementi costitutivi e pertanto non producibile di alcun effetto giuridico.

Nel caso di specie, infatti, tutti i soggetti coinvolti nell’istituto del Trust sono da ricondurre ad un’unica persona, il sig. Giannelli Roberto.

La giurisprudenza di legittimità è pacifica e costante nell’affermare che i soggetti che costituiscono il Trust (disponente, Trustee e beneficiario) non possono coincidere, in quanto il Trust istituisce in capo al Trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente nell’atto istitutivo a vantaggio del beneficiario e che, di conseguenza, ove tali figure coincidano, la proprietà del Trustee in nulla differisce dalla proprietà piena (Cfr. Cass. Civ. n. 25478/2015; Cass. Civ. n. 10105/2014; Cass. Civ. n. 28363/2011).

La Suprema Corte ha recentemente affermato che: “i tre centri di imputazione (disponente, trustee e beneficiario) non possono coincidere. In caso contrario, il trust è affetto da nullità rilevabile di ufficio, in nessun modo differendo la proprietà del trustee da quella piena, per violazione dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.” (cfr. Cass. Civile sez. lav., n. 12718/2017).

L’invalidità del Trust è confermata dunque *per tabulas* dallo stesso Ricorrente, il quale deposita un documento definito come “statuto” (cfr. doc. 10 di controparte) che riporta la seguente descrizione: *“il Trust è amministrato da Roberto Giannelli (Trustee) su disposizione di Roberto Giannelli (Settlor) un living trust di alto scopo umanitario denominato Giannelli Roberto”*.

Ne segue che il (supposto) Trust creato dal sig. Giannelli deve ritenersi affetto da nullità.

Per mera completezza, si rileva che il sig. Giannelli non aveva né ha alcun titolo per agire in giudizio in qualità di Trustee, ovvero Amministratore Fiduciario del “TRUST GIANNELLI ROBERTO” e se ne eccepisce il difetto di legittimazione attiva.

Difatti, ferma l’anzidetta eccezione di nullità del Trust, si osserva come la legittimazione per agire in giudizio e presentare ricorso ex art. 414 c.p.c. spetta soltanto al lavoratore ai sensi dell’art. 409 c.p.c. avendo il Giudice del lavoro una cognizione speciale e limitata alle controversie individuali di lavoro.

Nel caso di specie, dunque, oltre a non essere dato comprendere il motivo per cui il Ricorrente abbia agito quale Trustee, occorre in ogni caso accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva – in quella veste e/o qualifica – del Ricorrente.

*

3. In ordine all'asserita violazione della procedura di cui all'art. 4 del D.L. n. 44/2021.

In secondo luogo, nel merito, il Ricorrente sostiene che la comunicazione di sospensione dal lavoro del 13.10.2021 sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021 come convertito con Legge n. 76/2021 e successive modifiche.

Controparte, dopo aver affermato che l'obbligo vaccinale introdotto per gli operatori socio sanitari con il D.L. 44/2021 equivale all' "*imposizione di un trattamento sperimentale*" che "*viola il dettato normativo degli artt. 2,3,13 e 32 della Costituzione*"⁴, sostiene che il provvedimento di sospensione sarebbe stato applicato in violazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, in quanto, nella ricostruzione avversaria, il datore di lavoro avrebbe potuto procedere con la sospensione soltanto dopo aver ricevuto una comunicazione ASL (non è dato sapere quale) e dopo aver verificato l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.

Orbene tale assunto è assolutamente infondato.

3.1. In primo luogo, si ricorda che nel caso che ci occupa il Ricorrente era stato assunto alle dipendenze della società Endomos per prestare servizio presso la RSA "Botticelli".

Per prevenire il rischio di contagio nelle suddette strutture, il D.L. 44/2021 aveva introdotto con l'art. 4-bis (e non, invece, con l'art. 4, come indicato erroneamente dal Ricorrente) l'obbligo vaccinale per gli operatori impiegati proprio nelle RSA.

A fronte di tale disposizione, i responsabili delle strutture sanitarie insieme ai datori di lavoro erano tenuti alla verifica del corretto adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei propri dipendenti, acquisendo, secondo quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 3, del citato D.L. 44/2021, tutte le informazioni necessarie secondo anche le modalità indicate con il decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 comma 10 del D.L. n. 18/2020, che aveva introdotto l'obbligo del c.d. "*green pass*".

Non corrisponde quindi al vero quanto sostenuto dal Ricorrente (che in effetti svolge una ricostruzione unilaterale e palesemente personale, priva di alcun riferimento normativo) laddove afferma, pag. 9, che "*Il Datore di Lavoro agente PANTI Filippo (..) nell'attesa che pervenisse la comunicazione di sospensione da parte del soggetto legittimato a definire l'iter amministrativo (appunto la AUSL) era impossibilitato a richiedere al Dipendente Roberto*

⁴ Basti pensare che tutto il ricorso introduttivo è caratterizzato da continue invettive contro la campagna vaccinale e la relativa normativa emergenziale.

Giannelli agente (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO), informazioni sullo “stato vaccinale“ con particolare riferimento al “COVID 19“, essendo dati ultrasensibili che solo la normativa suindicata ha inteso rendere disponibili obbligatoriamente ed unicamente proprio all’amministrazione titolata a svolgere la procedura di verifica”.

Difatti, né l’art. 4 (pur erroneamente citato) né l’art. 4-bis del D.L. 44/2021 prevedevano una titolarità (tantomeno esclusiva) dell’ASL nell’effettuare le verifiche inerenti il possesso del c.d. *green pass*, disponendo invece, in forza del combinato di cui all’art. 4-bis e 4-ter, l’espressa attribuzione ai responsabili delle strutture sanitarie ed ai datori di lavoro della possibilità di verificare l’adempimento dell’obbligo vaccinale “*acquisendo le informazioni necessarie secondo anche le modalità indicate con il decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9 comma 10 del D.L. n. 18/2020*”, ovvero attraverso la richiesta di esibizione del *green pass*.

Sul punto, risultano quindi del tutto prive di pregio le doglianze formulate dal Ricorrente in merito alla presunta violazione della privacy ed all’impossibilità della odierna resistente di poter richiedere al lavoratore la documentazione attestante lo stato vaccinale, in quanto ciò era stato espressamente previsto *ex lege* dalla normativa sopra richiamata⁵.

Ebbene, nel rispetto della normativa vigente all’epoca dei fatti, sia la RSA Botticelli, sia la società Endomos hanno più volte invitato il Ricorrente ad esibire la certificazione di avvenuta vaccinazione (**doc. 6, 8 e 10**).

Tuttavia, il sig. Giannelli Roberto non ha mai adempiuto al precetto normativo, rifiutandosi senza alcun motivo di fornire la documentazione attestante la vaccinazione obbligatoria.

⁵ Sul punto, a riprova dell’assenza di alcuna violazione della privacy e/o dell’utilizzo improprio dei dati personali attinenti alla salute, si evidenzia che l’*European Data Protection Board* nelle Linee guida 3/2020, emanate sul trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica nel contesto dell’emergenza legata al Covid-19, adottate il 21 aprile 2020, ha stabilito che affinché sia assicurata la liceità del trattamento di tale categoria particolare di dati personali “*è necessario che il loro trattamento sia conforme ai principi di cui all’art. 5 del Regolamento (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione delle finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza) e a uno dei fondamenti di liceità di cui all’art. 6 del Regolamento , nonché alle deroghe specifiche indicate nel medesimo Regolamento negli artt. 6 e 9*”; continua poi affermando che il divieto di trattare i dati relativi alla salute non si applica se “*il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale*”. In virtù di tali specifiche, la giurisprudenza di merito ha ritenuto infondate le perplessità relative al preteso contrasto con la normativa europea dell’obbligo nazionale di imporre la vaccinazione ad alcune categorie di persone e di lavoratori, da un lato, essendo quest’ultima una legittima scelta di politica di salute pubblica, materia esclusa dalle competenze esclusive e concorrenti dell’Unione e, dall’altro, non rinvenendo comunque ragioni per non ritenere rispettati i requisiti di proporzionalità e, in generale, tutte le condizioni poste dalla norma per giustificare le limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà assicurate dalla normativa europea (cfr. Tribunale di Prato sez. lav. del 31.03.2023 n. 65).

Ne consegue che il datore potesse acquisire informazioni sullo stato vaccinale dei lavoratori, a fronte di una specifica norma di legge dettata nel superiore interesse collettivo di tutela della salute pubblica.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza di merito, il datore di lavoro aveva l'obbligo di far rispettare tale precetto, in quanto, diversamente, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 4 D.L. 19/2020 (richiamato dall'art. 4-bis, comma 5, del D.L. 44/2021), con la propria condotta avrebbe violato anche l'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. che impone alla parte datoriale di adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'integrità fisica dei dipendenti (cfr. Corte di appello Milano, sez. lav. n. 480/2023).

3.2. In secondo luogo si rileva che anche la doglianza avversaria secondo la quale l'odierna resistente avrebbe omesso di adibire il Ricorrente a *“mansioni diverse da quelle per le quali era stato originariamente assunto”* è priva di pregio.

Sul punto, la Giurisprudenza ha chiarito come la formulazione del comma 7 dell'art. 4 D.L. n. 44/2021 (richiamato dall'art. 4-ter) debba essere intesa nel senso di prevedere l'adibizione a mansioni diverse solo *“**ove possibile**”* stante *“la necessità di valutare, da un lato, le ragioni aziendali che determinano la cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, le ragioni di tutela della salute dei dipendenti (tutti) e degli utenti in un periodo di emergenza sanitaria, che impone una sospensione temporanea del rapporto per una scelta volontaria dell'operatore, cioè il rifiuto della somministrazione vaccinale.”* (cfr. Tribunale di Roma 8 dicembre 2021).

Significativa, per analogia alla fattispecie che ci occupa, la pronuncia del Tribunale di Prato che ha escluso l'obbligo del datore di lavoro di verificare la possibilità di ricollocamento o di collocamento in ferie del lavoratore non vaccinato, atteso che la normativa di riferimento non prevedeva eccezioni al mero diritto alla conservazione del posto (cfr. Tribunale di Prato, sent. 31.03.2023 n. 65; conf. Cass. Civ. sez. lav. 29 marzo 2019 n. 8911 e Cass. Civ. sez. lav. 28 gennaio 2021 n. 2021)⁶.

Ed ancora, sempre in merito all'interpretazione ed applicazione del comma 7 dell'art. 4 del D.L. 44/2021 la giurisprudenza ha affermato che *“le diverse mansioni esercitate non implicino concreti rischi di diffusione del contagio (..) Conclusivamente, il rischio di diffusione del contagio appare ciò che la norma, per le sue finalità, vuole evitare sotto ogni profilo, rischio che la norma configura, per quanto osservato, anche come “ambientale”, a prescindere dalla necessità che lo stesso si manifesti nel contesto di contratti interpersonali.”* (cfr. Tribunale di Genova sez. lav. 06/10/2021).

Sul punto poi è intervenuta definitivamente anche la **Corte Costituzionale** affermando che la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori del settore socio sanitario che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo per il datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse

⁶ Il fatto che l'art. 4 del D.L. 44/2021 non prevedesse alcun obbligo di repêchage per il datore di lavoro è stato affermato anche dal Tribunale di Como (cfr. Tribunale di Como, sent. 07/01/2022).

(repêchage), a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola, non è contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza “tenuto conto che tale scelta appare giustificata dal maggior rischio di contagio, sia per sé stessi che per la collettività, correlato all’esercizio delle professioni sanitarie” (cfr. Corte Costituzionale, 09/02/2023, n. 15).

Già da questa semplice disamina appare chiara l’infondatezza delle argomentazioni avversarie, in quanto, contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto, non vi era alcun obbligo di c.d. *repêchage* per l’odierna esponente.

Ciò posto, in ogni caso, si evidenzia che nella presente vicenda non vi era alcuna diversa mansione a cui il sig. Giannelli avrebbe potuto essere adibito, in quanto, lo si ricorda, lo stesso era stato assunto per svolgere, in regime di appalto, l’attività di educatore all’interno della committente RSA.

Endomos, non avendo una propria sede operativa, in quanto operante solo attraverso appalti, non poteva quindi ricollocare utilmente il lavoratore all’interno della RSA Botticelli, non potendosi di certo ingerire nell’organizzazione della committente.

L’odierna resistente si è dunque trovata nella impossibilità di poter adibire il sig. Giannelli ad una mansione differente o comunque in grado di poter sterilizzare il rischio di incidere negativamente sulla salute di altri dipendenti ed evitare la diffusione del contagio.

Conseguentemente, l’assenza del lavoratore ha determinato il venire meno della retribuzione, che costituisce una conseguenza – sinallagmaticamente – naturale della mancata erogazione della prestazione, sicché in alcun modo può ipotizzarsi una qualche violazione dell’art. 36 della Costituzione.⁷

Ne consegue che, nella fattispecie oggetto di causa, non ricorrono i presupposti per cui si possa ritenere che la sospensione dall’attività lavorativa e il conseguente venir meno della retribuzione siano stati adottati dalla odierna resistente in maniera “*unilaterale*” e con “*indirizzo coercitivo*”, come invece si legge nel ricorso a pagina 8.

Giurisprudenza graniticamente uniforme ha confermato che la sospensione del lavoratore altro non è che la conseguenza dell’applicazione del disposto delle norme richiamate, sicché il datore

⁷ Afferma il TAR del Lazio con la sentenza n. 03725/2022, che integrando la vaccinazione un “*requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative, appare logico e coerente che l’assenza di questa determini la sospensione del rapporto e della retribuzione*”; anzi, *l’esclusa risolvibilità del rapporto di servizio con ogni evidenza illustra una scelta prudentemente orientata alla ricerca di un punto di equilibrio fra il preminente interesse pubblico al contenimento della diffusione del contagio pandemico e la tutela delle singole posizioni lavorative (si consideri, sotto tale aspetto, la delimitazione temporale dell’obbligo – fino al 15 giugno 2022 – ad ulteriore comprova dell’effettivo bilanciamento operato dal Legislatore al fine di minimizzare il sacrificio per i lavoratori che hanno deciso di non vaccinarsi.)*.”

di lavoro, verificato che il lavoratore non si era stato sottoposto alla somministrazione del vaccino procedeva alla sospensione dello stesso dal lavoro senza retribuzione, non essendo, in tal caso, rinvenibile “alcun comportamento discriminatorio, persecutorio o ritorsivo: il datore di lavoro non ha fatto altro se non distinguere, come richiesto dal legislatore, tra i dipendenti che si sottoponevano alla somministrazione del vaccino e dipendenti che decidevano di non sottoporvisi, non potendosi certo ritenere la categoria dei non vaccinati come una categoria protetta in ragione di possibili profili di discriminazione, essendo per altro frutto di una scelta che, seppur libera e lecita, non deve necessariamente trovare tutela particolare da parte dell’ordinamento.” (cfr. Tribunale Terni sez. lav. n. 127/2023).

In ragione di quanto precede, il provvedimento di sospensione dal lavoro del 13.10.2021 è immune ed esente da alcun vizio come *ex adverso* dedotto.

*

4. Sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente patito.

Le argomentazioni che precedono devono ritenersi decisive ed assorbenti nell’escludere la sussistenza stessa del diritto azionato con l’iniziativa avversaria.

Del resto, analogamente destituita di ogni pregio è la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal Ricorrente, che dovrà essere integralmente respinta in quanto priva di alcuna logica e fondamento giuridico, tanto che non è dato sapere a quale titolo (in primo luogo se contrattuale o extracontrattuale) il sig. Giannelli avanzi la propria pretesa economica di addirittura € 1.0000.000,00.

Controparte, difatti, in modo criptico ed incomprensibile, sottopone all’attenzione del Giudice una propria censura della normativa introdotta nella fase di emergenza sanitaria, sostenendo come la gerarchia delle fonti di diritto sia stata sovrastata *“con il solo fine di asservire la comunità, contravvenendo pertanto ai più elementari valori in possesso dell’essere vivente in un corpo di un onorevole uomo vivo “habeas corpus” rivendicando, per mezzo della costituzione di un living trust, i suoi diritti inviolabili quale nativo “motu proprio”.*

Sul punto, si ritiene che non sia questa la sede per disquisire sul contenuto delle disposizioni normative che sono state adottate nel corso dell’emergenza sanitaria, così come affermato anche dalla giurisprudenza di merito a mente della quale: *“E’ impedita all’autorità giurisdizionale ogni valutazione circa il merito delle scelte legislative sulla validità scientifica dei presupposti che hanno determinato l’introduzione della normativa impositiva dell’obbligo vaccinale come pure sulle valutazioni parlamentari in punto di proporzionalità della misura per l’introduzione*

della vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento di determinate attività lavorative” (cfr. Tribunale di Prato sez. lav. del 31.03.2023 n. 65)⁸.

Ad ogni buon conto, per mero tuziorismo difensivo, la scrivente difesa non può non censurare e contestare le motivazioni che (pur nell’equivocità di fondo del Ricorso) sembrano essere state adottate dal Ricorrente a fondamento della propria richiesta di risarcimento danni.

In particolare, a confutazione di quanto sostenuto dal Ricorrente, si ricorda che è stata proprio la Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 14,15 e 16 del 2023, ad aver affermato che le disposizioni legislative di contrasto al virus da Covid-19 non violano la Carta Costituzionale.

Ragion per cui le molteplici censure sollevata dal Ricorrente in merito alla violazione degli artt. 4, 4-bis, 4-ter del D.L n. 44/2021, per contrasto con gli artt. 1, 2, 10, 13, 21 e 32 della Costituzione, sono prive di fondamento.

Conseguentemente, nella vicenda in esame, non si rinviene alcuna violazione da parte di Endomos delle disposizioni costituzionali, né tantomeno alcuna inosservanza delle altre disposizioni normative vigenti, peraltro soltanto genericamente richiamate, in modo confusionario e strumentale, senza alcun filo conduttore logico e giuridico.

In particolare, a riprova dell’assoluta strumentalità delle deduzioni avversarie, si osserva che:

- a) non si rinviene alcuna violazione dell’art. 17 del Regolamento UE 953/2021 e del relativo Considerando 36, in quanto, per i motivi suesposti non vi è alcuna discriminazione nel comportamento posto in essere da Endomos, limitatasi ad applicare (senza possibilità di discrezione o potere a riguardo) la normativa vigente all’epoca dei fatti.
- b) anche la pretesa violazione dell’art. 21 Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dell’art. 9 comma 2 del Dispositivo della Risoluzione A/RES/53/144, è priva di pregio, così come affermato dal Tribunale di Como che ha precisato che “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, in cui l’esigenza di contenere la diffusione del virus, per tutelare la salute dell’intera collettività, è riconosciuta come

⁸ La suddetta sentenza si legge altresì che: “*Ne viene, quindi, dedotta la irrilevanza delle argomentazioni del ricorrente sulla idoneità o meno della vaccinazione a prevenire il contagio da Covid-19 e sulla presunta dannosità del farmaco, posto che l’autorità giudiziaria deve fondare il proprio convincimento sulle informazioni ufficiali veicolate dalle competenti autorità pubbliche con riguardo alla miglior scienza e esperienza del momento storico in cui viene compiuta la scelta legislativa. Anche le perplessità del ricorrente in merito all’introduzione dell’obbligo vaccinale a fronte di un’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio del farmaco sono state ritenute superate. (..)* (cfr. Tribunale di Prato sez. lav. del 31.03.2023 n. 65).

necessità primaria dalla stessa UE, prima ancora che dai singoli stati membri” (cfr. Tribunale di Como sent. 07.01.2022).

- c) non si rinviene alcuna violazione dell’art. 1175 c.c., in quanto, come già osservato, l’odierna resistente ha correttamente agito nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e diligenza, garantendo, con la sospensione dal lavoro del sig. Giannelli poiché privo di green pass, la salute e la sicurezza degli ospiti della RSA e di tutti gli operatori ivi presenti al suo interno.
- d) infine, con riferimento all’art. 2043 c.c., che disciplina la responsabilità extracontrattuale, non è dato comprendere quale tipo di danno l’odierna resistente sarebbe tenuta a risarcire, posto che la decisione di non sottoporsi a vaccinazione è dipesa esclusivamente da una scelta autonoma del Ricorrente. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che il presunto danno connesso con la sospensione dal lavoro *“non può ritenersi implicito nell’interruzione stessa dell’attività lavorativa, dovendo invece essere dimostrata, come illustra ancora la decisione modenese, “una compromissione irreversibile di posizioni soggettive di carattere assoluto, con ripercussioni negative nella sfera personale e psico-fisica del lavoratore, tali potendo essere la mancata progressione di carriera o la dequalificazione professionale”*(cfr. Trib. Alessandria sez. lav., 19 gennaio 2022; conf. Trib. Modena sez. lav. n. 2467/2021); elementi, questi, non dedotti dal Ricorrente.

Controparte, quindi, non ha in alcun modo assolto al proprio onere probatorio, limitandosi ad avanzare in giudizio una richiesta esorbitante – e davvero pretestuosa – di risarcimento danni per € 1.000.000,00⁹, che viene espressamente contestata sia nell’*an* che nel *quantum*.

Ed invero, anche dall’esame delle norme sopra richiamate, non è dato comprendere a quale titolo controparte avanzi tale pretesa e con quale criterio abbia quantificato l’importo di € 1.000.000,00.

Nelle proprie conclusioni il Ricorrente ha chiesto la condanna di Endomos *“al risarcimento dei danni subiti dal Roberto Giannelli (..) sia di natura patrimoniale sia di diversa natura”*, senza tuttavia, specificare alcuna causale circa il danno non patrimoniale asseritamente subito.

Inoltre, anche la componente del risarcimento del danno patrimoniale, che il Ricorrente pare identificare in parte con l’omessa retribuzione, è del tutto strumentale e generica, non avendo il sig. Giannelli neppure indicato a quanto ammontasse la propria retribuzione all’epoca dei fatti.

⁹ Si evidenzia inoltre che tale richiesta risarcitoria era stata avanzata dal Ricorrente anche all’indirizzo del sig. Giani Eugenio, quale Presidente della Regione Toscana, del sig. Morello Parchese Paolo, in funzione di Direttore Generale presso Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro e del sig. Zingales Umberto, in funzione di Segretario Generale presso Corte Costituzionale.

Per tali ragioni la richiesta di risarcimento danni non potrà che essere ritenuta del tutto inammissibile, in quanto indeterminata e indeterminabile, oltre che generica e strumentale.

*

5. In relazione alla necessità di condanna del Ricorrente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 I comma c.p.c. o, in ipotesi, all'ulteriore importo ex art. 96 III comma c.p.c

Alla luce delle suesposte considerazioni ed argomentazioni, l'odierna resistente ritiene che l'introduzione del presente procedimento configuri una fattispecie di responsabilità della contraddittrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avendo il sig. Giannelli tenuto una condotta processuale strumentale e pretestuosa.

Infatti, per quanto dedotto nei paragrafi che precedono, risulta a dir poco palese l'infondatezza e temerarietà dell'iniziativa introdotta dal Ricorrente, responsabile di aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave, attesa l'inconsistenza ed indeterminazione delle "argomentazioni" poste alla base di una richiesta di risarcimento danni del tutto sproporzionata.

Si chiede, quindi, fin d'ora, che l'adito Giudice liquidi, nella misura che riterrà dovuta anche secondo equità, il danno patrimoniale subito e subendo dalla resistente Endomos, in linea con la giurisprudenza di legittimità per la quale, ai fini della quantificazione del danno, è possibile fare riferimento "*a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente*" (cfr. Cass Sez. Un. n. 3057/2009 confermata da Cass. n. 20995/11).

Si chiede, in tesi, che il sig. Giannelli venga condannato al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c., ovvero, in ipotesi, che venga condannato al pagamento di una somma aggiuntiva determinata dal Giudice in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.

*

6. Sulle richieste istruttorie di parte Ricorrente.

Fermo il fatto che incombe su controparte, in quanto attrice sostanziale, l'assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., si evidenzia come le richieste istruttorie avversarie siano (al pari dell'intero Ricorso) assolutamente generiche, in violazione del disposto di cui all'art. 414, comma 1 n. 5 c.p.c., con la conseguenza che le stesse dovranno essere dichiarate inammissibili.

6.1. In particolare l'esponente si oppone all'ammissione della prova orale richiesta *ex adverso*, ovvero all'interrogatorio formale del sig. Panti Filippo (legale rappresentante di Consorzio

SIT), non avendo richiesto il Ricorrente avanzato alcuna istanza di prova per testi, in quanto non enucleata in specifici capitoli come invece richiesto dall'art. 230 c.p.c.

Il Ricorrente ha svolto un semplice richiamo generale ai paragrafi della parte in fatto del proprio ricorso introduttivo, che, tuttavia, sono assolutamente generici e valutativi, dunque intrinsecamente inidonei, anche per la loro struttura, ad assurgere a singoli capitoli di prova in quanto:

- i punti 2 e 3 sono del tutto irrilevanti, in quanto inerenti a circostanze documentali;
- il punto 4 è inammissibile poiché formulato in modo palesemente valutativo e suggestivo, contenente la locuzione: *“trattamenti sanitari da intendersi quali mere imposizioni a cui il datore di lavoro si era adeguato”*;
- il punto 6 è anch'esso inammissibile in quanto documentale e comunque valutativo, suggestivo e confuso così come si evince dal tenore delle seguenti parole: *“mancava di qualsivoglia genere di firma in calce ed in umido da parte del Responsabile facente funzioni di Direttore PANTI Filippo”*;
- i punti 7, 8, 12 e 13 sono inammissibili, in quanto documentali, irrilevanti, poiché non sono volti a provare alcuna circostanza utile ai fini di causa.

Per tali ragioni, ci si oppone alla richiesta di ammissione delle prove orali formulate *ex adverso*, con contestuale richiesta, nella non creduta ipotesi di ammissione del capitolato avversario, di essere ammessi a controprova con i testimoni sotto indicati dall'esponente a prova diretta.

6.2. Per quanto concerne invece i documenti depositati dal Ricorrente, si rileva che la maggior parte di essi risulta incomprensibile ed inconferente con il presente giudizio, tanto che se ne eccepisce l'inutilizzabilità e/o comunque la relativa valenza probatoria.

In particolare:

- i documenti 6, 7, 8, 9, 11, il cui contenuto risulta essere oltremodo confuso ed oscuro, sono inammissibili in quanto totalmente irrilevanti ai fini del presente giudizio;
- il documento 10 è inammissibile in quanto avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni generica, non meglio circostanziata, né tantomeno giustificata, indirizzata peraltro a soggetti totalmente estranei rispetto alla vicenda che ci occupa;
- il documento 12 è inammissibile in quanto rappresentato da un PDF creato da controparte contenente la missiva inviata dallo scrivente difensore, letteralmente *“sbarrata”* su ogni pagina con la seguente locuzione *“NULLO: per vizio di forma, risposta disattesa e disonore”*. Segue poi un atto che pare rappresentare lo statuto dell'Ente *“TRUST GIANNELLI ROBERTO”* e che, per i motivi su esposti, è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio;

- il documento 14 è analogamente inammissibile poiché non prova alcuna circostanza utile ai fini del presente giudizio.

6.3. Infine, ci si oppone alla richiesta di CTU volta a “*quantificare i contributi previdenziali ed assistenziali*”, in quanto l’oggetto di detto accertamento non costituisce domanda di causa, non avendo il Ricorrente chiesto, né nelle conclusioni, né nel corpo dell’atto, la condanna di Endomos al pagamento delle retribuzioni e dei contributi asseritamente dovuti durante la sospensione dal lavoro, tanto che l’INPS non è stato nemmeno chiamato in giudizio.

La relativa CTU risulta quindi del tutto infondata, irrilevante e strumentale come la presente iniziativa giudiziale.

Per i motivi sopra esposti, allo stato e con riserva di ulteriormente dedurre nel corso del giudizio, si insiste per l’accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Voglia l’Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*;

- In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità del Ricorso, stante l’assoluta indeterminatezza e genericità dello stesso in violazione dell’art. 414 c.p.c. e art. 24 Costituzione;
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. Giannelli Roberto in qualità di Trustee del “TRUST GIANNELLI ROBERTO”;
- Nel merito: respingere le domande, le eccezioni e le pretese avanzate dal Ricorrente perché integralmente infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa e, conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Endomos in favore del sig. Giannelli Roberto;
- In ogni caso: con integrale vittoria di spese e competenze del presente procedimento e con condanna del sig. Giannelli Roberto al risarcimento danni per lite temeraria *ex art. 96 I comma c.p.c.* o al pagamento di una somma in aggiunta alle spese legali *ex art. 96 III comma c.p.c.*

In via istruttoria.

A) Fermi i rilevati sopra svolti in tema di nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità e pur senza alcuna inversione dell’onere della prova gravante in capo al Ricorrente, per mero tuziorismo difensivo, ove si ritenga necessario ai fini di completezza dell’istruttoria, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. Roberto Giannelli e per testi sui seguenti capitoli di prova:

1. DCV che Endomos è una società che si è sempre occupata della gestione, in regime di appalto e per il tramite della società Servizi Integrati Toscani Soc. Coop., di servizi di assistenza alla persona, servizi infermieristici e socio assistenziali, all'interno di RSA o comunque di strutture sociosanitarie per anziani e disabili;
2. DCV che Endomos fa parte della società consortile Servizi Integrati Toscani, la quale opera al fine di acquisire ordini e contratti nell'interesse delle Cooperative associate, tra cui la stessa Endomos;
3. DCV che sig. Giannelli Roberto veniva assunto in data 16.04.2018 dalla Endomos, con contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di animatore educatore, part-time, presso la struttura RSA "Botticelli", sita in Strada Chianti, Via Boschi n. 1, la quale era di proprietà della società committente La Villa s.p.a., come da documento che Le si mostra **(doc. 4)**;
4. DCV che all'epoca dell'assunzione, ovvero nel 2018, la società committente La Villa s.p.a. aveva appaltato l'esecuzione di alcuni servizi socio sanitari assistenziali al Consorzio Servizi Integrati Toscani Soc. Coop., che, a propria volta, aveva affidato l'esecuzione delle prestazioni ad Endomos, come da documento che Le si mostra **(doc. 5)**;
5. DCV che a fronte dell'introduzione dell'obbligo di vaccinazione per i soggetti esercenti attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali, come le RSA, ad opera del Decreto Legge n. 44/2021, i responsabili delle strutture sanitarie insieme ai datori di lavoro erano tenuti alla verifica del corretto adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei propri dipendenti attraverso anche la richiesta di esibizione del c.d. *green pass*;
6. DCV che, in data 08.10.2021, nel rispetto della normativa vigente la Direttrice della RSA Botticelli, sig.ra Felicita Favelli, scriveva sul gruppo *whatsapp* denominato "animatori Botticelli", composto dal sig. Giannelli Roberto, Ilaria Romanelli e Lucia Luchini (all'epoca tutti dipendenti di Endomos), rammentando la necessità che, a far data dal 10.10.2021, i lavoratori fornissero idonea documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione, il c.d. "green pass", al fine di poter accedere al posto di lavoro, così come da documento che Le si mostra **(doc. 6)**;
7. Dice se è vero che il sig. Giannelli Roberto, dopo l'avvertimento di cui al punto che precede, ha esibito prima di accedere alla RSA "Botticelli" il c.d. *green pass*;
8. DCV che, in data 11.10.2021, la responsabile di RSA Botticelli, sig.ra Felicita Favelli, scriveva alle società Endomos e Servizi Integrati Toscani Soc. Coop. riferendo che il sig. Giannelli Roberto ometteva di esibire sul posto di lavoro il certificato di avvenuta vaccinazione **(doc. 7)**;

9. DCV che, in data 13.10.2021, Endomos, dopo aver sollecitato il sig. Giannelli ad adeguarsi all'obbligo vaccinali prescritto dalla legge, comunicava al Ricorrente, mediante corrispondenza trasmessa via PEC all'indirizzo "rg.giannelli@postecert.it", la sospensione dall'attività lavorativa fino al giorno 31.12.2021, in attesa di ricevere opportuna documentazione vaccinale da parte del Lavoratore, così come da documento che Le si mostra (**doc. 8**);
10. DCV che il sig. Giannelli, durante l'intercorso rapporto lavorativo, ha sempre comunicato con la società Endomos tramite il seguente indirizzo PEC rg.giannelli@postecert.it;
11. DCV che, in data 02.01.2022, il sig. Giannelli Roberto comunicava alla società Endomos, a mezzo PEC dall'indirizzo "rg.giannelli@postecert.it", la propria disponibilità a rientrare in servizio, come da documento che Le si mostra (**doc. 9**);
12. DCV che, in data 07.01.2022, Endomos comunicava al sig. Giannelli Roberto, con comunicazione trasmessa all'indirizzo PEC "rg.giannelli@postecert.it" il permanere dell'obbligo vaccinale specificando che al fine di poter rientrare sul posto di lavoro era necessaria l'esibizione della certificazione vaccinale e che in virtù del cambio appalto intervenuto a dicembre 2021 il rapporto di lavoro sarebbe poi proseguito con la nuova società aggiudicataria della gara di appalto, ovvero con la Cooperativa Uzeta, come da documento che Le si mostra (**doc. 10**);
13. Dica se è vero che il sig. Giannelli ha esibito nel periodo da ottobre 2021 fino a novembre 2022 la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione;
14. DCV che, in data 02.11.2022, il sig. Giannelli Roberto comunicava alla società Endomos con PEC inviata dall'indirizzo "rg.giannelli@postecert.it" di essere disponibile a riprendere il proprio servizio stante il venire meno dell'obbligo del "*green pass*" a decorrere dal 2 novembre 2022, così come da documento che Le si mostra (**doc. 14**);
15. DCV che, in data 02.11.2022, Endomos riscontrava la comunicazione del sig. Giannelli Roberto e invitava la Cooperativa Uzeta ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per l'assunzione del sig. Giannelli Roberto alle proprie dipendenze, in forza dell'intercorso cambio di appalto, così come già comunicato sia al sig. Giannelli (con nota 07.01.2022), sia alla stessa Cooperativa Uzteca (con nota del 17.12.2021);
16. DCV che, in forza del passaggio alle dipendenze della Cooperativa Uzeta, il rapporto di lavoro con la Endomos e il sig. Giannelli Roberto cessava in data 02.11.2022.

Si indicano come testi, anche a controprova, le sigg.re Felicita Favelli e Valentina Pugi su tutti i capitoli.

*

B) Si chiede inoltre sin d'ora che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito Voglia ordinare al sig. Giannelli l'esibizione *ex art. 210 c.p.c.* della documentazione inerente al proprio libretto vaccinale attestante l'avvenuta o mancante vaccinazione anti Covid-19.

*

C) Si depositano in copia i seguenti documenti:

- 1) Copia passiva ricorso introduttivo;
- 2) Visura CCIAA Endomos Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione;
- 3) Visura CCIAA Servizi Integrati Toscana Soc. Coop;
- 4) Contratto di lavoro a tempo indeterminato Giannelli Roberto / Endomos Società Cooperativa Sociale Onlus;
- 5) Affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali sanitari RSA "Botticelli";
- 6) Screenshot conversazione gruppo *whatsapp* "Animazione Botticelli";
- 7) Corrispondenza e-mail RSA Botticelli / Filippo Panti, Andrea Gerini e Servizi Integrati Toscani Soc. Coop del 11.10.2021;
- 8) Corrispondenza PEC Endomos Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione / Roberto Giannelli del 13.10.2021;
- 9) Corrispondenza PEC Roberto Giannelli / Endomos Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione del 02.01.2022;
- 10) Corrispondenza PEC Endomos Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione del 07.01.2022;
- 11) Raccomandata A/R Villa s.p.a. / Servizi Integrati Toscana Soc. Coop. del 29.09.2021;
- 12) Corrispondenza PEC Servizi Integrati Toscani Soc. Coop. / Cooperativa Uzeta del 17.12.2021;
- 13) Raccomandata A/R Avv. Maurizio Daneri / Roberto Giannelli – Avv. Elisa Benatti del 29.03.2022;
- 14) Corrispondenza PEC Roberto Giannelli / Endomos Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione del 02.11.2022;
- 15) Corrispondenza PEC Endomos Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione / Roberto Giannelli del 02.11.2022;
- 16) Comunicazione UniLav del 03.11.2022.

Si dichiara che non è stata effettuata domanda riconvenzionale e che pertanto non è mutato il valore della causa.

Prato-Firenze, lì 04 marzo 2024

Avv. Maurizio Daneri